



**BREVE GUIDA
AL GRAN CONSIGLIO
TICINESE**

www.ti.ch/gc

**BREVE GUIDA
AL GRAN CONSIGLIO
TICINESE**

Visite guidate

Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato

Piazza Governo 6

6501 Bellinzona

www.ti.ch/can/sic/cosa-facciamo/visite-guidate/

Redazione, grafica e fotografie

Repubblica e Cantone Ticino

Cancelleria dello Stato

Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato

Stampa

Pedrazzini Tipografia SA, Locarno

Tiratura

1'000

© Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, 2020



INDICE

Un po' di storia	4a
I tre poteri	7
Il Gran Consiglio	8-11
Il Consiglio di Stato in Parlamento e i servizi del Gran Consiglio	13
Interventi e sistema di voto elettronico	14
Le commissioni	17
Il percorso di una legge	18-19
Gli strumenti del granconsigliere	20a-20b, 21a-21b



Il Palazzo delle Orsoline fu costruito a partire dal 1738 come monastero per ospitare le monache orsoline, così chiamate poiché devote a Sant'Orsola. L'edificio comprendeva anche una scuola e un collegio per le fanciulle di Bellinzona. Il Palazzo fu inaugurato nel 1743 e le prime occupanti furono una quindicina di suore e sei allieve.

Durante le campagne napoleoniche, tra il 1798 e il 1803, il Palazzo offrì ricovero provvisorio alle truppe francesi, austriache e russe in transito da Bellinzona. Solo dopo l'Atto di mediazione del 1803, con la nascita ufficiale del Canton Ticino, l'edificio iniziò a ospitare – di quando in quando – alcune sedute del Gran Consiglio e del Piccolo Consiglio, l'attuale Consiglio di Stato.

La trasformazione in Palazzo governativo a tutti gli effetti avvenne solo dopo l'adozione della Legge sulla soppressione dei conventi, approvata nel 1848; il provvedimento obbligò infatti le monache ad abbandonare l'edificio. Il Consiglio di Stato colse l'occasione per svolgere vari interventi sullo stabile, che durarono diversi anni e gli conferirono la sua forma attuale.

Il passo successivo giunse nel 1878: dopo tre quarti di secolo durante i quali lo statuto di Capitale del Ticino era assegnato a rotazione – ogni sei anni – a Lugano, Locarno e Bellinzona, in seguito a una votazione popolare la Città della Turrita venne decretata Capitale unica del Cantone. Da quell'anno, il Palazzo delle Orsoline fu ristrutturato a più riprese: nel 1921, in particolare, fu demolito il campanile che svettava sopra l'angolo più antico dell'edificio, nella zona dell'attuale sala stampa.

Poco più tardi, nel 1943, il Comune di Bellinzona indisse un concorso per sistemare Piazza Governo; due anni dopo fu inaugurata la popolare fontana sormontata da una Foca giocoliera, realizzata in pietra di Castione dallo scultore Remo Rossi (1909-1982). Agli anni '50 risale invece la Residenza governativa, collegata al Palazzo delle Orsoline grazie a due corridoi al primo e al secondo piano.

Gli ultimi interventi sostanziali sulla struttura del Palazzo sono stati completati nel 2003, in occasione delle celebrazioni del Bicentenario dell'Atto di mediazione e dell'entrata del Cantone nella Confederazione elvetica.

Corte interna di Palazzo delle Orsoline, aprile 2017




LO SAPEVI?

Documenti scomparsi – La costruzione del monastero delle Orsoline è ancora avvolta nel mistero: non conosciamo i dettagli sui costi, gli autori del progetto e l'andamento delle deliberazioni. All'origine di questo vuoto storico c'è una disputa fra suore, avvenuta nei primi anni di apertura del monastero. Il confronto fra consorelle fu così grave che Fulgenzia Marianna, figlia del fondatore, si trasferì per protesta a Lucerna, portando con sé tutte le preziose carte.

L'affresco allegorico che decora il soffitto dell'Aula del Gran Consiglio fu realizzato nel 1899 dal 23enne pittore di Caslano Adelchi Maina (1876-1939) per celebrare l'indipendenza ticinese. L'opera raffigura simbolicamente il sorgere della Repubblica del Cantone Ticino, e contiene il motto «Uno per tutti, tutti per uno». I poteri dello Stato e le arti assumono la forma di angioletti (i putti), collocati nei punti cruciali della composizione.

Il motto presente nell'affresco della sala del Gran Consiglio, opera di Adelchi Maina, è anche il motto della Confederazione: «*unus pro omnibus, omnes pro uno*», ovvero «*uno per tutti, tutti per uno*».

Dettaglio dell'affresco presente sul soffitto dell'Aula del Gran Consiglio. Adelchi Maina, Caslano, 1899.





Il potere giudiziario, dettaglio dell'affresco sul soffitto dell'Aula del Gran Consiglio. Adelchi Maina, Caslano, 1899.

I TRE POTERI

L'autorità cantonale si regge su tre poteri, che vengono esercitati separatamente – come vuole il sistema democratico – e si controllano reciprocamente per garantire l'imparzialità delle leggi e della loro applicazione:

- **Il potere legislativo** è esercitato dal Gran Consiglio (Parlamento), cui spetta il compito di adottare, modificare o respingere i progetti di legge o di decreto legislativo. La Costituzione cantonale attribuisce al Gran Consiglio altre competenze; ad esempio, la nomina dei magistrati dell'ordine giudiziario (ad eccezione dei giudici di pace e dei loro supplenti, eletti dal popolo).
- **Il potere esecutivo** è detenuto dal Consiglio di Stato (Governò), che è incaricato di applicare le leggi. È composto da cinque membri, ognuno dei quali gestisce un dipartimento (Dipartimento della sanità e della socialità; Dipartimento del territorio; Dipartimento delle istituzioni; Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport; Dipartimento delle finanze e dell'economia). La Cancelleria dello Stato (con i propri servizi) garantisce sostegno e supporto al Governò.
- **Il potere giudiziario** vigila sul rispetto delle leggi ed è esercitato dai tribunali, che hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. I magistrati decidono in modo indipendente e non ricevono istruzioni né dal Gran Consiglio, né dal Consiglio di Stato. La vigilanza sul loro operato, e su quello delle persone che svolgono funzioni giudiziarie, è esercitata dal Consiglio della Magistratura.

LO SAPEVI?

«*Questa è casa mia*» – La più longeva fra le Orsoline bellinzonesi fu suor Barbara Genoveffa dell'Ambrogio, che non cessò mai di rivendicare con orgoglio il patrimonio ecclesiastico e religioso requisito dallo Stato. In tarda età, quando si presentava allo sportello del Palazzo per ritirare la pensione, ripeteva sempre la frase «Questa l'è la mi cà».

- **L'aula parlamentare**

Nel corso degli anni, l'Aula del Gran Consiglio è stata ristrutturata a più riprese, per mantenerne la funzionalità e aggiornarla in base ai nuovi standard della tecnologia. Gli interventi di maggiore rilievo sono stati completati nel 2003, in concomitanza con il «Bicentenario», il 200. anniversario dell'ingresso del Ticino fra i Cantoni della Confederazione.

- **La Presidenza e l'Ufficio presidenziale**

Chi presiede il Gran Consiglio occupa la sedia più alta dell'Aula: dalla sua postazione elevata domina l'assemblea e dirige i dibattiti. I suoi compiti sono numerosi: apre e chiude le sedute, accorda o rifiuta la parola, proclama i risultati dei voti e mantiene ordine e disciplina secondo la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato. In qualità di Presidente è assistita/o da due Vicepresidenti, seduti ai suoi lati. Il trio (eletto per un anno dalle deputate e dai deputati) compone, unitamente alle/ai capigruppo, l'Ufficio presidenziale. Tradizionalmente, chi è prima/o Vicepresidente è destinata/o a diventare Presidente l'anno seguente, seguita/o da chi è seconda/o Vicepresidente – ma non è una regola scritta. Al di fuori delle sedute, l'Ufficio presidenziale elabora il calendario annuale delle sedute parlamentari e l'ordine del giorno, dirige gli affari amministrativi del Gran Consiglio e vigila sulla gestione dei suoi servizi.


- **I gruppi politici**


Un partito politico rappresentato in Gran Consiglio è definito «gruppo» se conta almeno 5 deputate/i. Una soglia determinante poiché dà diritto di inserire rappresentanti nelle Commissioni del Gran Consiglio. Nella Legislatura 2019/2023 il Parlamento conta 6 gruppi parlamentari; 3 partiti – composti da 2 o 3 membri – non sono invece parte di nessun gruppo e, quindi, di nessuna Commissione.

- **I deputati**

L'Aula conta 90 posti a sedere per le deputate e i deputati, che sono raggruppati in funzione del partito al quale appartengono. A ciascun membro del Gran Consiglio è riservato un seggio esclusivo, che occupa per la durata del mandato e dal quale può prendere la parola e votare grazie a un sistema elettronico.

A partire dal diciottesimo anno d'età, le cittadine e i cittadini svizzeri (con domicilio in Ticino) possono essere eletti in Gran Consiglio. Il ruolo di deputata/o non è conciliabile con quello di Consigliere di Stato, di membro dell'ordine giudiziario e con un impiego pubblico salariato dal Cantone, salvo eccezioni stabilite dalla Legge cantonale. Al contrario di chi siede in Consiglio di Stato, le deputate e i deputati non sono politici di professione. Come accade in tutti i Parlamenti della Confederazione, da quelli cantonali a quello federale, anche per le granconsigliere e i granconsiglieri ticinesi valgono dunque i principi del «sistema di milizia». Viene versata loro un'indennità di seduta che ammonta a 200 franchi per ogni partecipazione a riunioni del plenum, delle Commissioni e dei gruppi parlamentari.





LO SAPEVI?

Il numero di deputate e deputati – Nei primi anni di vita del Canton Ticino, il numero di deputati oscillò tra 76 e 114, assestandosi successivamente a quota 65. Nel 1971, complice l'introduzione del suffragio femminile, fu decisa l'estensione agli attuali 90 membri, con l'obiettivo di favorire l'elezione di parlamentari donne. Attualmente (legislatura 2019-2023) le donne in Gran Consiglio sono 32.

Sistema proporzionale – Dal 1891 il Gran Consiglio ticinese è eletto secondo il sistema proporzionale; su pressione della Confederazione, il Ticino fu così il primo Cantone svizzero a introdurre questa modalità di ripartizione dei seggi.

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 Potere legislativo

Art. 59 - Competenze

¹ Il Gran Consiglio:

- a) stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni;
- b) verifica i poteri dei suoi membri;
- c) adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo;
- d) autorizza il prelevamento delle imposte e le spese;
- e) decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l'attuazione;
- f) stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone;
- g) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e li approva;
- h) si fa render conto dal Consiglio di Stato dell'esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti;
- i) autorizza o ratifica l'alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le dimanda al Consiglio di Stato;
- l) fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti;
- m) procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi;
- n) destituisce dalla carica il membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato che si trova in condizioni di ineleggibilità;
- o) esercita il diritto di amnistia e di grazia;
- p) esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge;
- q) approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;
- r) esercita i diritti di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.

² A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione e in materia legislativa.



IL CONSIGLIO DI STATO E I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO IN PARLAMENTO

Il Consiglio di Stato in Parlamento

A chi siede in Consiglio di Stato è riservata una fila di postazioni collocata davanti alla/al Presidente, rivolta verso l'assemblea. Come rappresentanti del potere esecutivo, i cinque membri del Governo partecipano alla seduta senza godere del diritto di voto, ma possono prendere la parola quando vengono trattate questioni che riguardano il loro Dipartimento. Oltre ai membri del Governo vi è anche la figura del Cancelliere dello Stato al quale è pure riservata una postazione. Quest'ultimo partecipa alle sedute coadiuvando l'attività del Consiglio di Stato.

I Servizi del Parlamento

Durante le sedute, alla sinistra dello scranno, prendono posto le funzionarie e i funzionari dei Servizi del Gran Consiglio, che dipendono direttamente dall'Ufficio presidenziale. Diretti da chi assume il ruolo di Segretario/o generale del Gran Consiglio, assicurano un supporto organizzativo, giuridico e amministrativo ai membri del potere legislativo, alle Commissioni e all'Ufficio presidenziale. Inoltre, si occupano di redigere i verbali delle sedute e di pubblicarli in formato cartaceo ed elettronico. Tutte le sedute sono trasmesse integralmente su internet in diretta streaming.

Dei Servizi del Gran Consiglio fa parte anche l'usciera, cui spetta il compito di assistere il Presidente e il Segretario generale durante i lavori parlamentari, svolgendo diversi lavori amministrativi tra i quali la distribuzione di documentazione alle/ai deputate/i e la gestione dell'urna in caso di voto segreto. L'usciera ha pure l'incarico di accompagnare il Presidente del Gran Consiglio in occasione di manifestazioni e visite ufficiali.

LO SAPEVI?

L'usciera – In occasione di visite e partecipazioni ufficiali all'esterno di Palazzo delle Orsoline, l'usciera dello Stato indossa la cappa magna rossoblu e la feluca, e impugna uno scettro con lo stemma del Cantone.



Aula del Gran Consiglio, ottobre 2019

LO SAPEVI?

Misure di sicurezza – Dopo la strage nell'aula del Gran Consiglio a Zugo, avvenuta il 27 settembre 2001, tutti i Cantoni adottarono nuove misure di sicurezza per proteggere i propri Parlamenti. Il Ticino si adattò alle nuove esigenze modificando il progetto di ristrutturazione dell'Aula del Gran Consiglio: le attuali strutture in vetro antiproiettile non erano infatti previste dal progetto originale.

Campana – Per richiamare i deputati all'ordine o al rispetto delle regole, il Presidente del Gran Consiglio può suonare una campanella.

La buvette – Le sedute parlamentari possono essere molto lunghe; per i membri del Gran Consiglio è quindi utile disporre di un luogo d'incontro, dove trascorrere le pause. Rappresenta uno spazio ideale per curare i rapporti interpersonali e per discutere in maniera informale.

Titolo di onorevole – Nel 2000, su proposta del Gran Consiglio, questo termine è stato abolito.

Passato e presente – Il Crocifisso appeso nell'Aula del Gran Consiglio è un segno in ricordo delle origini del Palazzo, nato nel XVIII secolo come convento.




Il procedimento di discussione e voto è regolato dalla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato. Durante la discussione che precede un voto, la durata degli interventi riservati ai membri del Gran Consiglio non può di regola eccedere i 5 minuti, mentre l'intervento introduttivo di un'iniziativa, una mozione o una risoluzione può durare fino a 10 minuti; le dichiarazioni di voto sono invece limitate a un minuto. Chi siede in Parlamento può parlare al massimo due volte sulla stessa questione. Un eventuale intervento ulteriore per fatto personale è comunque consentito.

Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri (vale a dire almeno 46 deputate/i). Il voto è palese, a meno che la Legge preveda lo scrutinio segreto. Al momento del voto, salvo disposizione contraria della Costituzione o delle Leggi, il Gran Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la votazione è ripetuta all'inizio della tornata successiva; se vi è ancora parità, la proposta è considerata respinta.

Per votare, le deputate e i deputati devono attivare la plancia elettronica sul banco inserendo una tessera nominale; una volta che la/il Presidente ha dato il via alla votazione, devono quindi selezionare il tasto rosso (che significa NO), verde (SI) o giallo (ASTENUTO), mentre tengono premuto il tasto bianco al centro della postazione. Questa procedura obbliga le deputate e i deputati a mantenere entrambe le mani sul tavolo, impedendo di interferire con chi siede a fianco. Una volta espresso correttamente, il voto è trasmesso al sistema elettronico e ai tabelloni elettronici presenti in Aula. In caso di guasti tecnici o informatici durante la trasmissione del voto, si procede tramite appello nominale. Il risultato della votazione viene successivamente pubblicato sotto forma di elenco nominativo.

LO SAPEVI?

Documenti parlamentari – L'archivio con tutti i documenti prodotti dal Gran Consiglio – ordini del giorno e verbali delle sedute, dal 1803 a oggi – è disponibile sia in formato cartaceo (al piano terra di Palazzo delle Orsoline), sia in versione digitale. Per consultarlo a distanza, basta collegarsi alla pagina web www.ti.ch/gc e cliccare la voce «Attività».





L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, ottobre 2019

LE COMMISSIONI

Il ruolo delle Commissioni

Le Commissioni parlamentari preparano le discussioni del Gran Consiglio, redigendo uno o più rapporti (di maggioranza e di minoranza) su ogni tema posto in votazione. Esistono **Commissioni generali**, le cui competenze sono fissate dalla Legge, **Commissioni tematiche** – istituite dal Parlamento tramite regolamento e per esaminare determinati ambiti e materie – e **Commissioni speciali**, designate per l'esame di specifici oggetti, esercizio al termine del quale vengono sciolte. A differenza di quanto accade per il plenum, le sedute commissionali non sono pubbliche. Le Commissioni generali e quelle tematiche nominano ogni anno un Presidente e due Vicepresidenti, e si compongono di 17 membri designati dai gruppi parlamentari, in proporzione alla loro forza politica determinata dalle elezioni.

Le Commissioni generali

- **La Commissione della gestione e delle finanze** si occupa di sviluppo socio-economico, politica finanziaria e organizzazione del territorio, ma vigila anche sui conti e sul piano finanziario dello Stato, sulla concessione di crediti, sull'emissione di prestiti e sulle proposte concernenti il prelievo di imposte cantonali.
- **La Commissione Costituzione e leggi** esamina e valuta i disegni di modifica costituzionale e i disegni di Legge non assegnati ad altre Commissioni, e cura anche la redazione di disegni di Legge su incarico del Gran Consiglio.
- **La Commissione giustizia e diritti** si occupa dell'elezione dei magistrati e dell'organizzazione del sistema giudiziario. Inoltre, si occupa di questioni legate all'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, esamina le domande di naturalizzazione e di grazia, le petizioni e i ricorsi al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.

Le Commissioni tematiche

Attualmente (legislatura 2019-2023) le Commissioni tematiche istituite dal Gran Consiglio sono quattro, dedicate alle seguenti materie: Sanità e sicurezza sociale; Economia e lavoro; Ambiente, territorio ed energia; Formazione e cultura.

Il Parlamento è inoltre tenuto a designare alcune Commissioni previste dalla Legge sul Gran Consiglio o da altre leggi settoriali, in particolare la **Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione**, le **Commissioni di controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato e dell'Azienda Elettrica Ticinese**, la **Commissione di controllo su USI e SUPSI**. Di fronte a eventi di grande portata istituzionale che richiedono uno speciale chiarimento, il Gran Consiglio – interpellato il Consiglio di Stato – può istituire una **Commissione parlamentare d'inchiesta**.

IL PERCORSO DI UNA LEGGE


La Legge è l'atto normativo di durata indeterminata, contenente norme di carattere generale e astratto. La forma della Legge deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l'organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali è prescritta da una disposizione speciale.

Nella forma del **decreto legislativo** sono adottati:


- a) gli atti legislativi, di durata determinata, contenenti norme di carattere generale e astratto;
- b) gli atti di portata generale o d'importanza finanziaria, che non contengono norme di diritto;
- c) gli atti di carattere obbligatorio generale giudicati urgenti;
- d) gli atti di approvazione delle convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e di quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;
- e) tutti gli altri atti che non contengono norme di diritto.

Il regolamento è l'atto normativo di competenza del Consiglio di Stato, di durata indeterminata e contenente norme di diritto di carattere generale e astratto, che disciplina l'applicazione di una legge e che non può regolare questioni estranee alla stessa.

Il decreto esecutivo è l'atto di competenza del Consiglio di Stato di durata determinata contenente norme di diritto o, anche senza limiti di durata, disciplinante questioni particolari.







L'interpellanza è formulata per iscritto da uno o più deputati, e rivolge al Consiglio di Stato una o più domande su un oggetto di interesse pubblico generale. Il Governo risponde pubblicamente e l'interpellante si dichiara «soddisfatto» o «non soddisfatto» della risposta.


L'interrogazione è un atto formulato per iscritto da uno o più deputati, rivolto al Consiglio di Stato, nel quale vengono poste domande su un oggetto d'interesse pubblico generale. Il Governo risponde all'interrogazione per iscritto entro 60 giorni, inviando una copia della risposta a ogni deputato.

La mozione è una proposta scritta, presentata da uno o più deputati al Consiglio di Stato, che chiede di adottare un provvedimento di interesse generale.

L'iniziativa parlamentare generica è una proposta scritta presentata al Gran Consiglio da uno o più deputati, che invita il Consiglio di Stato a elaborare un progetto di articolo costituzionale, legge o decreto legislativo.

L'iniziativa parlamentare elaborata è una proposta scritta, presentata da uno o più deputati, per adottare un progetto di articolo costituzionale, legge o decreto legislativo.

La Commissione Gestione e finanze del Gran Consiglio, ottobre 2019 (pagina precedente)



LO SAPEVI?

“Padri della Patria” – Gli otto busti di marmo bianco all'esterno dell'Aula del Gran Consiglio raffigurano i «Padri della Patria»: otto cittadini ticinesi che, oltre ad aver rappresentato il popolo, hanno saputo farsi valere – a livello svizzero e internazionale – in campo politico, filosofico e artistico. La loro vita è un esempio e un monito per chiunque varchi la soglia dell'Aula.

Vincenzo Dalberti (1763-1849)

Giacomo Luvini-Perseghini (1795-1862)

Stefano Franscini (1796-1857)

Giovan Battista Pioda (1808-1882)

Carlo Battaglini (1812-1888)

Vincenzo Vela (1820-1891)

Giuseppe Cattori (1866-1932)

Giuseppe Motta (1871-1940)

Austeri sorveglianti – I busti in marmo bianco degli otto “Padri della Patria”, all'esterno dell'Aula del Gran Consiglio, sono rivolti verso gli scranni degli attuali deputati. Una postura simbolica che rappresenta lo sguardo della Storia su chi oggi rappresenta il potere legislativo nel nostro Cantone.



Suffragio femminile – Nella votazione popolare del 19 ottobre 1969 sul suffragio femminile, la popolazione si esprime con 20'080 voti a favore e 11'760 contrari. Il 14 aprile dell'anno seguente il Gran Consiglio adottò la riforma costituzionale che concedeva il diritto di voto alle donne. Con le elezioni cantonali del 1971, in Parlamento entrarono così le prime 11 donne, mentre per il Consiglio di Stato fu necessario attendere il 1995.

Occupazione militare – Nell'autunno del 1798, dopo l'invasione del Ticino, le truppe austriache scacciarono le suore dall'edificio, che fu trasformato in caserma. I militari depredarono i beni delle religiose, finendo le raccolte di vino e ardendo perfino le spalliere dei letti per riscaldarsi.

Finanziamenti aggiuntivi – Per completare una variante architettonica, introdotta a posteriori nel progetto originale, fu necessario chiedere un contributo alle suore, che dovettero pertanto sacrificare una parte della loro dote.

Affittasi spazi – Nella storia di Palazzo delle Orsoline, è capitato più volte che il Governo cantonale abbia concesso alcuni locali in affitto. Nel 1852 la cantina fu per esempio concessa a una ditta del Bellinzonese per riporvi del vino; anche la Banca cantonale fu inquilina dell'edificio, dal 1861 al 1879.

Il Ticino in cifre



Comuni
115

Popolazione (31.1.2018)
353'343

Stranieri
98'227

Quota sul totale della popolazione (%)
27.8

Superficie (km2)
2'812.3

Quota sul totale del territorio nazionale (%)
6.8

Aziende
38'886

Addetti (2017, equivalenti a tempo pieno)
186'560

Abitazioni occupate (2017)
162'542

PIL (miliardi di fr.)
28.5

Quota sul PIL nazionale (%)
4.3

Pernottamenti turistici (2018, milioni)
3.788

Produzione netta di energia elettrica (2017, GWh)
3'365

Consumo energetico pro capite (MWh)
26.7

Quota di donne in Gran Consiglio (2019, %)
34.4

Studenti (USI e SUPSI)
6250

Musei
83

Società sportive (2016)
110

Allievi scuole elementari (2017/2018)
15'733

Allievi scuole medie (2017/2018)
12'911

Allievi che seguono una formazione professionale di base
10'029

